



**REGIONE SICILIANA**

**PRESIDENZA**

**ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

**DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO**

**SERVIZIO DEMANIO**

S8.1 GESTIONE DEL DEMANIO LOCAZIONI PASSIVE e ALLOGGI POPOLARI e PER LE FORZE DELL'ORDINE.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il R.D. Leg.vo 18 1 1923;
- VISTO il R.D. 18 11 1923 n.2440;
- VISTO il R.D. 23 5 1924 n.827;
- VISTA la L.r. 29 12 1962 n,28;
- VISTA la L.r. 8 7 1977, n.47;
- VISTA la L.r. 10 4 1978 n.2;
- VISTA la L. n.392/78 e successive modifiche sul regime locazioni degli immobili urbani;
- VISTO il D.P. Reg. 28 2 1979, n.70;
- VISTA la L.r. 14 1 1994, n.20;
- VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n.10;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n.19;
- VISTA la L.R. del 12 maggio 2010 n.12;
- VISTO il D.lgs 23/06/2011,n.118 e successive modifiche ed integrazioni – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali;
- VISTA la l.r 13/01/2015,n.3 art.11che disciplina le modalità applicative del D.lgs 23/06/2011,n.118;
- VISTA la L.R n.10 del 07/05/2015;
- VISTO il D.A.n.1149 del 15/05/2015 con il quale ai fini della gestione e rendicontazione, le UPB sono ripartite in capitoli;
- PREMESSO che con D.A. 2906 dell'08. 8.85 registrato alla Corte dei Conti il 21.9.85 reg n.4 fgl.324 è stato approvato il contratto di locazione, con decorrenza dall'1.4.84 al 31.3.90 avente ad oggetto l'immobile sito in Gela via Palazzi,n.66 di proprietà della Sig.ra Callea Emanuela Rita, da adibire a sede della locale Condotta Agraria;
- CONSIDERATO che in data 01.06.2004 è subentrato nel rapporto locatizio l'avv. Maurizio Cannizzo in seguito alla vendita dell'immobile in questione allo stesso da parte della sig.ra Callea Emanuela giusta contratto di compravendita del 20/05/2004;
- VISTO il DA. 5708 dell' 08.07.2008 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza in data 04/08/2008al n. 155 con il quale si è proceduto al rinnovo tacito del contratto di locazione, ex art.28 della L.392/78, per il sessennio decorrente dall'01/04/2008 al 31/03/2014 impegnando la somma complessiva di €. 7.408,50 quale canone di locazione aggiornato per il biennio 2003-2005 giusta D.D.S n. 4430 del 19/11/2003;
- VISTO il D.D.S. n.10940 del 05.12.2008 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 15.12.2008 al n.255 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 40.746,75 ai sensi dell'art 64 della l.r.10/99 per il pagamento dei canoni di locazione dovuti alla proprietà per le annualità 2009-2014;
- VISTO il D.D.S. n. 11482 del 23.12.2008 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 29.12.2008 al n. 289 con il quale a fronte dell'istanza della proprietà che ha richiesto l'applicazione del criterio della "variazione assoluta", si è

proceduto all'adeguamento ISTAT del canone di locazione fino al biennio 2007-2009 corrispondendo alla stessa per l'anno 2008 la quota di aggiornamento pari ad € 405,45 mentre il canone aggiornato è divenuto pari ad € 7.813,95;

ACCERTATO che per il biennio 2009-2011 si è proceduto all'aggiornamento Istat automatico del canone ai sensi dell'art. 3 del contratto di locazione;

TENUTO CONTO che il canone aggiornato all'01.04.2009 ammonta ad € 8.065,96;

CONSIDERATO che a fronte della proposta di riduzione dell'importo annuo del canone di locazione nella misura prevista del 20% inoltrata alla proprietà con nota prot.63212 del 05/11/2012 in ottemperanza alla Delibera di Giunta n. 317 del 04/09/2012, la stessa ha accettato con nota del 06/12/2012 per un canone annuo pari a € 6.452,77;

VISTA la nota prot. n. 32778 del 06.06.13 con la quale, ai fini della riduzione dei costi degli affitti per il contenimento della spesa pubblica, è stato richiesto al Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 14 – di verificare il canone di locazione – a suo tempo stipulato dalla Regione – alla luce dell'art. 27 della L.R. n. 9/13 il quale dispone che lo stesso canone non può essere superiore, in termini di €/mq all'anno, rispetto alle rilevazioni dell'OMI dell'Agenzia del Territorio con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio incrementato del 10%;

VISTA la nota prot. 376 del 24/07/2013 con la quale il succitato servizio – U.O. 14.01 – ha congruito un nuovo canone pari a € 10.371,24;

CONSIDERATO che il canone annuo pagato alla proprietà di € 6.452,77 è più vantaggioso rispetto a quello congruito in applicazione dell'art. 27 della L.R. n. 9/13;

VISTO il D.D.S n.3482 del 25/11/2014 registrato alla Ragioneria Centrale Economia in data 04/12/2014 con il quale si è proceduto al rinnovo tacito del contratto fino al 31/03/2020 e all'impegno della complessiva somma di € 38.716,56 per far fronte ai pagamenti dei canoni fino all'anno 2020;

TENUTO CONTO che i pagamenti dei canoni sono stati sempre effettuati non seguendo la naturale scadenza del contratto, bensì nei mesi gennaio-giugno;luglio-dicembre (scadenze unificate) in conseguenza di preventivo accordo con la proprietà;

RITENUTO pertanto che occorre provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 3.226,38 per il pagamento del canone di locazione da corrispondersi per il periodo che decorre dal 01/07/2015 al 31/12/2015 dell'immobile di proprietà dell' Avv. Cannizzo Maurizio sede della Condotta Agraria di Gela (CL), e che il pagamento dovrà avvenire sul seguente c/c codice IBAN:

#### DECRETA

Art. UNICO Per le ragioni di cui in premessa è disposta la liquidazione della somma di € 3.226,38 per il pagamento del canone di locazione da corrispondersi per il periodo che decorre dal 01/07/2015 al 31/12/2015 utilizzando l'impegno assunto con il D.D.S.n. 3482 del 25.11.2014 vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 04.12.2014 al n.274 per i locali siti in Gela(CL), via Palazzi,n.66 in uso alla locale Condotta Agraria di proprietà dell'Avv. Maurizio Cannizzo e che il pagamento dovrà avvenire sul seguente c/c codice IBAN:

Palermo, lì 01/12/2015

F.to  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO  
(ARCH.DANIA.CIACERI)